



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 21 febbraio 2020

DETERMINAZIONE N. 12/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA "CRISMARANTE DI CANCELLI CRISTIAN"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminata l'istanza di iscrizione al registro delle imprese presentata in data 8 luglio 2019 dal sig. Cristian Cancelli per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e la documentazione allegata;

verificato che l'impresa individuale "Crismarante di Cristian Cancelli", rea 589534, ha esercitato l'attività mediatizia dall'8 luglio al 1° agosto 2019 senza essere provvisto della prescritta garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti come previsto dal comma 5 bis, art. 3, legge 3 febbraio 1989, n. 39;

verificato, altresì, che in data 10 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'impresa in parola, con cui si contestava l'esercizio dell'attività mediatizia senza copertura assicurativa dall'8 luglio al 1° agosto 2019;

preso atto che il sig. Cristian Cancelli, convocato 28 gennaio 2020 non si è presentato (verbale protocollo n. 3802/2020);

verificato che il sig. Cristian Cancelli risulta aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali in data 2 agosto 2019 con scadenza 2 agosto 2020 e che il periodo di retroattività della stessa è fissato in anni due dalla data di decorrenza della polizza;

preso atto che l'impresa in parola ha esercitato dall'8 luglio al 1° agosto 2019 l'attività mediatizia senza l'idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dal comma 5 bis, art. 3, legge 3 febbraio 1989, n. 39;

tenuto conto, pertanto, che il titolare dell'impresa in parola ha esercitato l'attività alterando l'equilibrio di mercato;

considerato, altresì, che il sig. Cristian Cancelli non ha pagato il verbale di accertamento n. 3132 dell'11 novembre 2019, elevato per non aver fornito idonea garanzia assicurativa;

richiamati gli articoli 18, 19 e 20 del decreto 21 dicembre 1990, n. 452, "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 165/2001;

richiamate le linee guida per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione approvate con deliberazione della Giunta n. 91 del 18 luglio 2014;

tenuto conto che il responsabile dell'ufficio ha riconosciuto la violazione a opera del sig. Cristian Cancelli;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Crismarante di Cancelli Cristian", il provvedimento di sospensione dell'attività di mediazione per giorni due, precisamente il 29 e 30 aprile 2020, ricordando che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)